



Agenzia Umbria Ricerche

## REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

Adottato con Decreto dell'Amministratore Unico n. 21 del 6 marzo 2023

### TITOLO I PRINCIPI GENERALI

#### **Art. 1 – Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione della struttura operativa dell'Agenzia Umbria Ricerche – AUR, al fine di assicurare l'efficace realizzazione dei compiti ad essa conferiti dalla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 "Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata Agenzia Umbria ricerche" e sue successive modifiche e integrazioni, nel rispetto dei criteri di efficienza, economicità, razionalità organizzativa, valorizzazione delle risorse umane.

#### **Art. 2 – Principi**

1. La struttura operativa dell'AUR si ispira a criteri di programmazione, di flessibilità, di controllo dei risultati, nonché agli altri criteri di organizzazione di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e sue successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto della specificità dei compiti attribuiti all'Agenzia.

2. L'AUR si impegna a svolgere l'attività di ricerca, quale compito qualificante e caratterizzante della propria attività istituzionale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Carta Europea dei ricercatori (Raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005) e in particolare assicurando ai ricercatori la libertà di ricerca, la diffusione e la valorizzazione delle ricerche, le necessarie attività di perfezionamento ed aggiornamento, la valorizzazione professionale, l'idoneità degli ambienti di ricerca, la necessaria flessibilità lavorativa funzionale all'adeguato svolgimento delle attività di ricerca, la tutela della proprietà intellettuale, adeguati sistemi di valutazione.

### TITOLO II IL PERSONALE

#### **Art. 3 – Dotazione e articolazione dell'organico**

1. Il personale dipendente dell'Agenzia è inserito nel ruolo organico dell'AUR.

2. La dotazione organica dell'AUR è approvata con decreto dell'Amministratore Unico, in conformità a quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'ambito della dotazione organica complessiva dell'AUR, l'Amministratore Unico determina i profili professionali del personale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di inquadramento del personale e tenuto conto della struttura organizzativa dell'Agenzia.

3. L'Amministratore Unico, sulla base delle esigenze connesse all'esecuzione del programma pluriennale di attività, definisce il fabbisogno triennale di personale, e, sulla base di questo e nel rispetto degli equilibri di bilancio, predispone il piano delle assunzioni.

#### **Art. 4 – Disciplina del rapporto di lavoro**

1. I rapporti individuali di lavoro e di impiego dei dipendenti dell'AUR sono regolati contrattualmente secondo quanto disposto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni locali.

2. La disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'AUR è costituita dalle disposizioni di cui ai suddetti contratti collettivi di lavoro, dalle norme del Codice civile in materia di lavoro e dalle leggi sul lavoro.

#### **Art. 5 – Mansioni e responsabilità dei dipendenti**

1. Ciascun dipendente dell'AUR è tenuto a svolgere i compiti e le attività rispondenti al proprio profilo professionale ed alle mansioni attribuite in relazione alla categoria ed alla qualifica di appartenenza, assumendo le relative responsabilità, anche di tipo disciplinare, in ordine alla esecuzione dei medesimi ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

2. Ai dipendenti dell'AUR si applicano le disposizioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le norme del contratto collettivo di lavoro vigente, in materia di attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della qualifica di appartenenza.

3. I dipendenti dell'AUR sono tenuti ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il Codice disciplinare di cui ai contratti nazionali di lavoro nel tempo vigenti.

#### **Art. 6 – Sviluppo e formazione professionale**

1. L'AUR valorizza lo sviluppo e la formazione professionale dei suoi dipendenti quale condizione essenziale di efficacia della propria azione.

2. A tale scopo, è favorita la partecipazione dei dipendenti dell'Agenzia, ciascuno in relazione al proprio profilo professionale ed agli incarichi assegnati, ad iniziative di studio, formazione ed aggiornamento.

#### **Art. 7 – Sistema di valutazione**

1. I criteri e le procedure di valutazione del personale sono stabiliti dal sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione lavorativa approvato con decreto dell'Amministratore Unico, previa concertazione con le rappresentanze sindacali, nel rispetto della legislazione e della normativa statale e regionale vigenti.

2. Il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione lavorativa e disciplina individua gli strumenti volti a premiare il merito sulla base degli esiti delle valutazioni e dei risultati conseguiti.
3. La valutazione del personale dipendente dell'Agenzia è effettuata dall'Amministratore Unico, sulla base dei criteri stabiliti dal sistema di valutazione.

### TITOLO III ORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE

#### **Art. 8 – Struttura organizzativa**

1. L'organizzazione dell'Agenzia è articolata in Aree di Ricerca e Area Amministrazione, che concorrono alla realizzazione dei compiti istituzionali, in conformità con gli indirizzi stabiliti dall'Amministratore Unico.
2. Le Aree di Ricerca, individuate per ambiti omogenei di contenuti o sulla base di criteri metodologici, realizzano i compiti che la legge regionale attribuisce all'Agenzia, secondo gli obiettivi stabiliti dai programmi di attività.
3. L'Area Amministrazione presidia complessi omogenei di risorse strumentali, organizzative e finanziarie allo scopo di sviluppare e mantenere idonei livelli di funzionalità per l'esecuzione dei programmi di attività.
4. L'articolazione della struttura organizzativa è disposta dall'Amministratore Unico sulla base delle funzioni e degli obiettivi dell'Agenzia, in conformità con quanto disposto dal presente regolamento.

#### **Art. 9 – Amministratore Unico**

1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 7 della legge regionale n. 30 del 27 marzo 2000, l'Amministratore Unico è il legale rappresentante dell'Agenzia e ha la responsabilità organizzativa e gestionale nonché la responsabilità scientifica delle attività istituzionali. In particolare:
  - a) sovrintende al buon andamento dell'Agenzia;
  - b) convoca e presiede il Comitato scientifico;
  - c) cura i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, utili al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Agenzia;
  - d) predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo;
  - e) predispone il programma triennale di attività di cui all' articolo 2, comma 5, nonché la relazione annuale sulle attività svolte;
  - f) approva i singoli programmi di ricerca, in coerenza con il programma triennale di attività;
  - g) approva i regolamenti dell'Agenzia;
  - h) stipula i contratti e adotta tutti gli atti di gestione;
  - i) svolge ogni altra funzione amministrativa non espressamente attribuita agli altri organi.
2. Allo scopo di presidiare l'attuazione dei programmi scientifici e di garantire il raccordo operativo con le funzioni di gestione amministrativa, l'Amministratore Unico ha facoltà di avvalersi di una posizione di staff di livello dirigenziale che opera con funzioni di supporto sulla base degli indirizzi assegnati.

#### **Art. 10 – Procedure per la redazione degli atti di competenza dell'Amministratore Unico**

1. L'Amministratore Unico esprime le proprie decisioni tramite emanazione di decreti.
2. I decreti devono essere accompagnati da un documento istruttorio, redatto dall'istruttore incaricato, che deve riportare con chiarezza l'oggetto del decreto e le motivazioni della decisione in esso contenuta. Nel caso di decreto con assunzione di impegni di spesa, il documento istruttorio deve chiaramente indicare:
  - a) l'ammontare della spesa che si intende impegnare;
  - b) l'individuazione del soggetto destinatario della decisione e della spesa;
  - c) il capitolo del bilancio di previsione sul cui stanziamento è destinata a gravare la spesa, previa registrazione dell'impegno di spesa.
3. Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del decreto e deve essere corredato del parere di regolarità tecnica amministrativa del procedimento apposto dal Responsabile del procedimento e del visto di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'Area Amministrazione. Il Decreto deve presentare altresì il parere di legittimità.
4. Non è possibile adottare decreti privi della necessaria copertura finanziaria.
5. I decreti presentano una numerazione progressiva, vengono sottoscritti digitalmente, sono soggetti a pubblicazione nei casi previsti dalla normativa vigente e vengono conservati a cura dell'Area Amministrazione.

#### **Art. 11 – Comitato di ricerca**

1. Il Comitato di ricerca è composto dall'Amministratore unico, dal Dirigente di programma e dai responsabili delle Aree di Ricerca.
2. Il Comitato di ricerca svolge funzioni propositive e consultive e contribuisce all'efficienza dei processi di programmazione dei progetti di ricerca, di verifica dell'attuazione del programma annuale, di messa a punto delle strategie di reclutamento e formazione del personale. In particolare, discute e verifica la compatibilità delle proposte di ricerca, propone l'assegnazione delle attività a specifici esperti e ricercatori, contribuisce alla predisposizione dei contenuti dei programmi di ricerca e propone soluzioni organizzative utili alla loro realizzazione.
3. Il Comitato di ricerca può essere chiamato a interagire con il Comitato Scientifico in occasione delle sedute di discussione e di verifica dell'attività scientifica svolta e del programma di ricerche.

### **TITOLO IV L'AREA DIRIGENZIALE**

#### **Art. 12 – Dirigente di programma**

1. Il Dirigente di programma ha il compito di presidiare l'attuazione dei programmi di ricerca e dei piani di attività, assistendo e supportando l'Amministratore Unico nel governo dei processi funzionali indirizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e favorendo l'efficiente svolgimento e l'adeguata integrazione tra attività di ricerca e funzioni amministrative.

2. In relazione all'incarico e alle competenze attribuite e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive impartite dall'Amministratore Unico, il Dirigente di programma:

- a) supporta l'Amministratore Unico nella definizione, nell'attuazione e nella supervisione tecnico-scientifica dei programmi di ricerca, svolgendo una funzione di raccordo tra gli organi e la struttura operativa dell'Agenzia ai fini dell'ottimizzazione dei processi e dell'efficiente uso delle risorse;
- b) coordina gruppi di ricerca e realizza direttamente attività di studio e ricerca in materia socioeconomica e statistica su base territoriale, anche attraverso l'elaborazione e l'utilizzo di modelli e metodi operativi di analisi;
- c) supporta l'Amministratore Unico nella elaborazione degli atti di gestione e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, sulla base degli indirizzi ricevuti e nei limiti delle funzioni e delle risorse assegnate;
- d) coadiuva l'Amministratore Unico nella predisposizione del bilancio preventivo e di quello consuntivo nonché nella programmazione e quantificazione delle risorse da destinare alle diverse finalità e obiettivi;
- e) assiste l'Amministratore Unico e il Comitato scientifico nell'elaborazione dei piani triennali di attività e della relazione annuale sulle attività svolte;
- f) elabora relazioni, pareri, proposte di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale, tecnico-scientifica attinenti alle materie di competenza;
- g) supporta l'Amministratore Unico nel monitoraggio e verifica dei tempi, dei costi, dei rendimenti e della qualità dell'azione dell'Agenzia.

3. Non rientrano tra le funzioni del Dirigente di programma:

- a) l'emanazione degli atti di competenza degli organi istituzionali secondo quanto disposto dalla legge regionale e dal presente regolamento;
- b) la rappresentanza generale e la rappresentanza in giudizio dell'AUR.

### **Art. 13 – Trattamento economico dell'incarico dirigenziale**

1. La retribuzione di posizione spettante al Dirigente di programma è determinata dall'Amministratore Unico in conformità e nel rispetto di quanto stabilito in materia dai contratti nazionali e decentrati di lavoro.

2. La retribuzione di risultato è stabilita annualmente dall'Amministratore Unico, in conformità con le risultanze del sistema di valutazione e nel rispetto delle norme contrattuali in materia.

## **TITOLO V**

### **L'AREA DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE**

### **Art. 14 – Incarichi di Elevata Qualificazione**

1. Nell'ambito della disciplina di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni Locali, sono istituite posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di Elevata Qualificazione (EQ).

2. Tali posizioni richiedono:

- responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;
- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di competenze scientifiche e capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.

3. Le posizioni di lavoro di cui al precedente comma 1 sono individuate sulla base dei seguenti parametri:

- a) autonomia, intesa quale capacità di agire sulla base di indirizzi generali, con il solo obbligo di resoconto periodico o al termine del lavoro svolto;
- b) complessità della funzione, connessa alla tipologia e rilevanza delle attività affidate, valutate anche in termini di risorse umane e finanziarie correlate al loro espletamento;
- c) responsabilità, secondo la rilevanza degli obiettivi assegnati e degli atti di competenza;
- d) competenza, relativa al contenuto professionale della posizione e alla consistenza e qualità dell'esperienza richiesta per l'esercizio delle relative funzioni.

4. Gli incarichi di EQ possono essere affidati a dipendenti inquadrati nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, in servizio da almeno due anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

#### **Art. 15 – Graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione**

1. L'organico dell'area degli incarichi di Elevata Qualificazione è stabilito dall'Amministratore Unico, che ne definisce anche la graduazione ai fini della determinazione del correlato valore economico, secondo la disciplina di cui alle norme contrattuali nel tempo vigenti.

2. La graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione è stabilita tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) livello di autonomia e responsabilità;
- b) complessità ed ampiezza delle competenze attribuite;
- c) frequenza e rilevanza di relazioni con soggetti interni ed esterni all'ente;
- d) contenuti professionali correlati alla posizione.

3. Il numero e la graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione e il relativo trattamento economico possono variare sulla base delle esigenze organizzative e funzionali dell'Agenzia, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme contrattuali vigenti in materia, anche con riferimento alle risorse finanziarie destinate a tale finalità.

#### **Art. 16 – Trattamento economico degli incarichi di Elevata Qualificazione**

1. Ai dipendenti cui sono conferiti incarichi di Elevata Qualificazione è attribuito un trattamento economico accessorio costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.
2. Il valore economico della retribuzione di posizione e di risultato è definito dall'Amministratore Unico, in relazione alla graduazione assegnata ad ogni singola posizione, tenendo conto dei parametri economici stabiliti dal contratto collettivo nazionale.

### **TITOLO VI DISCIPLINA DEGLI INCARICHI**

#### **Art. 17 – Conferimento dell'incarico di Dirigente di programma**

1. L'incarico di Dirigente di programma è attribuito con decreto dell'Amministratore Unico, ha durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni ed è rinnovabile.
2. Nel conferimento degli incarichi è garantita la pari opportunità tra uomini e donne.
3. Per il conferimento dell'incarico si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche della posizione da ricoprire, dei requisiti culturali e professionali, delle attitudini e delle capacità professionali, valutati anche in considerazione dei risultati conseguiti.
4. L'incarico di cui al presente articolo è conferito a soggetti in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano conseguito una particolare capacità professionale, culturale o scientifica, desumibile da concrete esperienze di lavoro di durata almeno quinquennale maturate in posizioni dirigenziali, o nella categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale, nel settore pubblico, ivi compresi i dipendenti dell'Agenzia, previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza e che abbiano acquisito esperienze di lavoro di durata almeno quinquennale nello svolgimento di attività di analisi e ricerca e/o coordinamento di gruppi di ricerca in materia socioeconomica e statistica su base territoriale.
5. Al fine di sopperire a individuate esigenze della struttura operativa, la copertura del posto di Dirigente di programma può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato, previa selezione pubblica.
6. La selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di cui al presente articolo è indetta con avviso disposto dall'Amministratore Unico e pubblicato sul sito istituzionale dell'AUR, sulla base di quanto disposto dal Regolamento per l'accesso all'impiego dell'AUR.

#### **Art. 18 – Conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione**

1. Gli incarichi di Elevata Qualificazione sono conferiti dall'Amministratore Unico, con atto scritto e motivato, per un periodo non superiore a tre anni e possono essere rinnovati con le medesime formalità.
2. Nel conferimento degli incarichi è garantita la pari opportunità tra uomini e donne.

3. Gli incarichi sono conferiti, previa procedura di valutazione delle candidature, sulla base dei seguenti criteri:

- a) valutazione dei titoli di studio, professionali e di servizio;
- b) competenza scientifica ed esperienza professionale acquisita;
- c) capacità di progetto e di coordinamento di gruppi di ricerca e di lavoro;
- d) valutazione della prestazione nel biennio lavorativo precedente, secondo le risultanze del sistema di valutazione.

4. La procedura di valutazione delle candidature è effettuata, in conformità con i criteri di cui al precedente comma 3, con le modalità stabilite dall'Amministratore Unico nell'avviso di selezione per il conferimento degli incarichi.

#### **Art. 19 – Conferimento di incarichi professionali**

1. Per la soluzione di problematiche di particolare complessità o per esigenze speciali e casi eccezionali, al fine di integrare le professionalità esistenti nell'ambito del personale dipendente dell'Agenzia, previa verifica delle competenze e professionalità già presenti, l'Amministratore Unico può affidare incarichi a professionisti esterni, scelti sulla base della loro specifica, comprovata ed elevata competenza tecnico-scientifica.

2. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 avviene sulla base della Disciplina per il conferimento di incarichi esterni dell'Agenzia Umbria Ricerche.

### **TITOLO VII NORME FINALI**

#### **Art. 20 – Prima applicazione**

1. Entro trenta giorni dall'approvazione del presente regolamento, l'Amministratore Unico provvede all'individuazione delle strutture organizzative e delle posizioni dirigenziali e all'attribuzione degli incarichi previsti dal presente regolamento.